



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA  
TERZIARIO DONNA

## **PRESENTAZIONE PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI DEDUCIBILITÀ DELLE RETRIBUZIONI DEI COLLABORATORI FAMILIARI**

**Modifica art. 10, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. del 22  
Dicembre 1986 n.917.**

Attraverso un progetto di legge vogliamo indirizzare al nostro legislatore la richiesta di introdurre la possibilità per il datore di lavoro di dedurre dal reddito le spese sostenute per la retribuzione dei collaboratori familiari, comprendendo tra questi anche i soggetti che prestano servizio di vigilanza o assistenza in ragione di età o malattia.

Si propone di integrare le fattispecie degli oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche elencate nell'art. 10 del Testo Unico Imposte sul Reddito.

Vogliamo mettere in evidenza il fatto che nel caso in cui il lavoro all'interno della famiglia sia svolto da soggetto estraneo alla stessa, il compenso versato al collaboratore familiare costituisce un esborso necessario per la produzione di reddito.

A nostro parere sussiste una connessione funzionale diretta tra i costi ed oneri sostenuti per i servizi di cura dell'ambiente e di assistenza ai familiari, e la produzione dei compensi che concorrono alla formazione del reddito.

Reddito sul quale lo Stato ci richiede il puntuale pagamento delle tasse senza formulare alcuna considerazione accessoria.

Riteniamo che, per ragioni di equità, lo Stato debba permetterci di depurare la nostra situazione reddituale complessiva di un costo che è essenziale perché questa prenda vita e corpo.

Il progetto di legge che intendiamo inviare alle forze politiche è diretto alla modifica di una norma fiscale, ma nello stesso tempo propone un ripensamento su un atteggiamento politico e sociale che investe una questione di fondo e che ha un effetto disincentivante rispetto al lavoro femminile.

La norma viene prevista a vantaggio dei datori di lavoro produttori di reddito.

Con riferimento al destinatario ha evidentemente una configurazione neutrale, e non potrebbe essere altrimenti.

Ma riteniamo che essa potrebbe essere utilizzata in larga misura da donne lavoratrici, produttrici di reddito, che troveranno conveniente intestarsi i contratti di lavoro del personale domestico.

La proposta ha dunque una doppia connotazione:

Ha specificamente natura fiscale ma, indirettamente, assume anche la connotazione di "azione positiva", perché introduce un elemento di equità che è riconducibile a funzioni familiari storicamente e a tutt'oggi, di fatto sostenute prevalentemente dalle donne.

Questo elemento la pone quindi in linea e in esecuzione non solo con un principio di equità fiscale, ma anche con le norme costituzionali ordinarie e di formazione europea che sanciscono il principio di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne.

## RIFLESSIONI ALLA BASE DELLA NOSTRA INIZIATIVA:

La ragione che ci muove è la constatazione di uno stato di fatto di tutta evidenza e di palese ingiustizia.

Chi di noi non si è interrogata sul fatto che una considerevole parte del suo guadagno alla fine del mese viene consegnata al personale domestico? E che questo fatto è una **conseguenza diretta** della scelta di svolgere un lavoro esterno alla famiglia?

Bene **queste due domande pongono i termini della questione.**

- Per svolgere la nostra attività lavorativa dobbiamo delegare a un soggetto estraneo almeno parte delle incombenze domestiche.
- Il nostro reddito complessivo subisce una decurtazione dovuta a questa delega.

Alcune considerazioni in proposito:

La questione del lavoro che si svolge all'interno delle mura domestiche (cura, pulizia, assistenza, organizzazione) è stata sempre tenuta in sordina, per un atteggiamento culturale, ma anche per ragioni di opportunismo.

È una invisibilità di comodo, perché il lavoro all'interno della famiglia e per le cure domestiche funziona da "calmiere dei costi" del servizio pubblico.

C'è un atteggiamento parassitario dello Stato che realizza enormi risparmi (ad esempio evitando la istituzionalizzazione degli anziani), ma è il momento di aprire la discussione e la riflessione su questo aspetto della nostra organizzazione sociale, ed è anche il momento di operare in concreto.

Questa situazione determina **di fatto**, nella realtà sociale, condizioni di svantaggio, e dunque di discriminazione, **che si riflettono sulla libera entrata** delle donne nel mondo del lavoro cosiddetto produttivo, in quanto lavoro retribuito.

**Questo condiziona il libero svolgersi delle prestazioni di lavoro, e ostacola le opportunità di avanzamento.**

Siamo in una situazione nella quale nel nostro ordinamento giuridico sono presenti gli strumenti normativi che attribuiscono il diritto alla parità, (e che, pur con le innumerevoli resistenze alla pratica attuazione, rappresentano la condizione giuridica della donna in maniera soddisfacente), ma non è stata mai promulgata la madre di tutte le leggi e cioè quella che affranca la donna dal lavoro domestico e parlo di lavoro nel senso materiale del termine, non di presenza, perché ci sono ruoli e funzioni non delegabili, dei quali noi donne siamo ben consapevoli, che rivendichiamo, e che vogliamo condividere con i nostri compagni.

Ora noi sappiamo che questo passo è estremamente difficile da realizzare, ma **vorremmo fare, in concreto, qualche tentativo** in una direzione che sia conducente a questo scopo.

Se è vero che è indispensabile "cambiare verso", bisogna farlo anche in questa direzione. Ad esempio facendo scelte, anche di politica fiscale, che non disincentivino il lavoro femminile.

Una inversione di tendenza nelle scelte politiche e un impegno più convinto in questo senso è condizione essenziale per la implementazione del lavoro femminile che è così necessario per la ripresa economica del Paese.

Ma è anche un modo per affrontare finalmente con onestà la questione delle condizioni di fatto nelle quali le donne si trovano nel momento in cui decidono di dedicarsi a una attività di lavoro esterna alla famiglia.

Il progetto di legge che proponiamo è un passo che a nostro parere va in questa direzione.

Riteniamo che vi sia nel nostro Paese un atteggiamento culturale sul quale è il momento che si prenda posizione, e che va superato, perché costituisce un grave limite. E un atteggiamento diffuso che vizia la comune opinione e frena scelte politiche adeguate al momento storico e alla situazione economica.

Esso riposa su alcune convinzioni:

- **Il lavoro che si svolge all'interno e a beneficio della famiglia non è considerato un lavoro produttivo.**

Noi pensiamo che lo sia, perché produce beni e servizi.

Non a caso in dottrina si parla di "azienda familiare"

Ma va sottolineato che tali beni e servizi rispondono ANCHE ad un interesse generale e fondante dello Stato., che è l'interesse al benessere fisico e psicologico della cellula sociale di base che è la famiglia, e dei cittadini, che costituiscono la forza-lavoro dello Stato.

- **Il lavoro a beneficio della famiglia non è un lavoro retribuito.**

Questa sua connotazione induce la convinzione che la spendita di energie all'interno della famiglia non sia inquadrabile in uno schema economico.

È vero che essa è il naturale risultato di ruoli storicamente affermatasi e culturalmente veicolati da posizioni ideologiche, e che è stato accettato per questa sua connotazione, ma non è vero che il lavoro domestico non possa essere anche definito in termini economici.

Questa realtà è diventata ormai evidente, a seguito della nuova organizzazione della vita familiare indotta dalle circostanze mutate. Le donne lavorano di più fuori casa. I lavori di cura dell'ambiente domestico, dei bambini e degli anziani vengono svolti, almeno in parte, da soggetti estranei alla famiglia.

- **quando il lavoro domestico viene svolto da soggetto estraneo alla famiglia a questo viene corrisposto un salario.**

Dunque, in questo caso, il lavoro domestico evidenzia la natura di spendita di energie a favore di un datore di lavoro e , conseguentemente viene adeguatamente compensato.

Le forme della compensazione sono la retribuzione e le prestazioni accessorie, quali i contributi previdenziali. (Che sono al momento l'unica voce deducibile dal reddito)

Vogliamo mettere in evidenza che nel caso in cui il lavoro all'interno della famiglia sia svolto da soggetto estraneo alla stessa, il compenso versato al collaboratore familiare costituisce un esborso necessario per la produzione di reddito.

Se non deleghiamo le mansioni domestiche a un altro soggetto non possiamo utilizzare le nostre energie e le nostre competenze. Non possiamo nemmeno cercare una collocazione nel mondo del lavoro. Non possiamo svolgere serenamente la nostra attività professionale. Non possiamo produrre reddito.

Quando invece lo facciamo, possiamo avere un percorso lavorativo durante il quale produciamo reddito.

A nostro parere sussiste dunque una connessione funzionale diretta tra i costi ed oneri sostenuti per i servizi di cura dell'ambiente e di assistenza ai familiari, e la produzione dei compensi che concorrono alla formazione del reddito.

Reddito sul quale lo Stato ci richiede il puntuale pagamento delle tasse senza formulare alcuna considerazione accessoria.

**Ma riteniamo che, per essere equo, lo Stato debba permetterci di depurare la nostra situazione reddituale complessiva di un costo che è essenziale perché questa prenda vita e corpo.**

La situazione attuale in Italia è che questi costi vengono sostenuti dalla persona ma non viene riconosciuta la loro inerenza alla produzione di reddito.

Abbiamo dati in controtendenza che riguardano alcuni paesi dell'unione europea.

**Svezia, Belgio e Germania hanno inserito nella normativa fiscale agevolazioni relative ai costi per servizi domestici di cura della casa, baby sitting, e finanche aiuto ai bambini per i compiti a casa.**

**Anche la Francia ha prodotto un documento di programmazione che include agevolazioni fiscali riconosciute ai costi degli impiegati in casa.**

Recenti dichiarazioni, ad esempio di Cristine Lagarde, Presidente. del fondo monetario internazionale, segnalano come in Italia il lavoro femminile è sostanzialmente disincentivato .

**Un altro punto vorrei mettere in evidenza:**

Il progetto di legge che intendiamo inviare alle forze politiche è diretto alla modifica di una norma fiscale, **ma nello stesso tempo** propone un ripensamento su un atteggiamento politico e sociale che investe una questione di fondo e che ha un effetto disincentivante rispetto al lavoro femminile.

L'aumento della occupazione femminile è **un impegno che la Repubblica si era assunta verso l'unione europea con il trattato di lisbona nel 2000**, e che a tutt'oggi è rimasto inevaso, soffocato da un assetto socio economico produttivo di effetti discriminatori a carico delle donne.

La norma viene prevista a vantaggio dei datori di lavoro produttori di reddito.

Con riferimento al destinatario ha evidentemente una configurazione neutrale , e non potrebbe essere altrimenti.

Ma noi riteniamo che nella situazione attuale **essa potrebbe essere utilizzata** in larga misura da donne lavoratrici, produttrici di reddito, che troveranno conveniente intestarsi i contratti di lavoro del personale domestico.

Pensiamo dunque che abbia una doppia configurazione:

Ha, specificamente, natura fiscale, **ma indirettamente assume anche la connotazione di Azione positiva, perché introduce un elemento di equità che è riconducibile a funzioni familiari storicamente e a tutt'oggi, di fatto sostenute prevalentemente dalle donne.**

Questo elemento la pone quindi in linea e in esecuzione non solo con un principio di equità fiscale, ma anche con le norme **costituzionali ordinarie e di formazione europea che sanciscono il principio di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne.**

**Azioni positive che proprio in virtù del contesto normativo di riferimento sono ritenute dalla giurisprudenza doverose, se non addirittura obbligatorie per lo Stato.**

**EMERSIONE LAVORO NERO- AUMENTO APPORTO CONTRIBUTI PER L'INPS.**

Infine, e non è davvero un dato da trascurare, l'agevolazione fiscale proposta, se approvata. potrà avere l'effetto di fare aumentare il numero dei contratti regolarmente denunciati **con la emersione di centinaia di migliaia di rapporti di lavoro che attualmente si svolgono in nero.**

I dati di numerose ricerche ci dicono che:

Il settore del lavoro domestico in Italia è l'unico che non conosce la crisi e che è in continua espansione.

Ma ci dicono anche che il **lavoro domestico illegale è più esteso di quello regolare**

**Almeno il 40% dei rapporti di lavoro che si stimano in vigore** risulterebbe totalmente o parzialmente irregolare.

La emersione di questi contratti di lavoro evidentemente farebbe abbassare il tasso di disoccupazione, e, ulteriore vantaggio, porterebbe nelle casse dell'INPS un considerevole montante di contributi previdenziali. Questo effetto andrebbe a compensare il minore gettito contributivo che in questi anni si sta verificando e che è destinato ad aumentare ancora a causa dell'aumento della disoccupazione e della precarizzazione del lavoro.

Il vantaggio non è di poco conto anche in prospettiva futura, in quanto il mercato del lavoro per i giovani non assicurerà un apporto contributivo sufficiente per pagare le pensioni .

**Proposta di legge**

(Deducibilità ai fini IRPEF delle spese sostenute per collaboratori familiari)

All'art. 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n.917, è aggiunta la seguente lettera:

m) le spese sostenute per la retribuzione dell'opera dei collaboratori familiari, nella misura massima di € 9.000,00 annui, ivi comprese tutte le voci retributive, anche differite, e relativi oneri contributivi. La deduzione è riconosciuta a condizione che il rapporto di lavoro sia regolato conformemente alla normativa vigente, ivi compresa l'apertura di una posizione previdenziale. Sono altresì deducibili, nella medesima misura, le prestazioni qualificabili come occasionali.

Nella nozione di collaboratori familiari ai sensi di cui al precedente periodo sono ricompresi anche i soggetti che prestano servizio di vigilanza o assistenza a familiari o altri conviventi, in ragione dell'età o per malattia.

Se il collaboratore familiare presta servizio di vigilanza ovvero assistenza a figli di età inferiore a 12 anni, la deduzione di cui al primo periodo della lettera è riconosciuta nella misura massima di € 6.000,00, con esclusione dei casi in cui i destinatari delle prestazioni di assistenza sono affetti da malattia invalidante per i quali si applica il limite di deduzione indicato nel primo periodo.